



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

di **ACSM-AGAM S.p.A.**

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Capo II - Della costituzione e dell'intervento in Assemblea

Articolo 2

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge allo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, possono intervenire in assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, e della normativa vigente.

Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Possono assistere all'Assemblea con il consenso del Presidente e senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive. A tal fine i predetti soggetti dovranno far pervenire alla Segreteria societaria ACSM-AGAM, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza.

Possono inoltre assistere all'Assemblea, su invito del Presidente, i dipendenti e i dirigenti della Società o delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, nonché da ogni altro soggetto la cui presenza in assemblea è consentita dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari.

Articolo 3

L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria societaria ACSM-AGAM, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima dell'adunanza.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma 1, devono esibire agli incaricati della Società,

all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea il proprio biglietto di ammissione, che sarà ritirato dagli incaricati dietro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 3 e seguenti del precedente art. 3, devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, fornire idonea dimostrazione del proprio diritto di intervento e, in caso di positiva verifica di quanto precede, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4

La presidenza dell'assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'Assemblea procede alla designazione di chi è chiamato a presiedere l'Assemblea e del Segretario, ove soggetto a designazione, a norma dello Statuto.

La designazione del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, eventualmente anche non soci e costituire un ufficio di presidenza.

Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.

Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale della Società dallo stesso designato, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli

intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

Per coloro che, ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi ad assistere alla stessa, sono redatti elenchi, da allegare al verbale dell'Assemblea.

Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno della successiva convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea nel corso dell'Assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Articolo 5

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Articolo 6

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione

Articolo 7

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori o i Sindaci, i dipendenti o i dirigenti della Società o delle società controllate illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

E' riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta di deliberazione avanzata dai Soci in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione.

Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 8

Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno il diritto di prendere la parola solo sugli argomenti posti in discussione dal Presidente.

Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano, purché formulate nei termini del comma che precede;

in tal caso il presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 9

Il Presidente, e su suo invito gli Amministratori o i Sindaci, i dipendenti o i dirigenti della Società o delle società controllate rispondono al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine dei giorno.

Articolo 10

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo, di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola soltanto una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, che di regola non sarà superiore a tre minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso clic l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;

- nel caso di atteggiamento ostruzionistico volto ad allungare strumentalmente ed eccessivamente l'Assemblea con interventi defatigatori, nonché nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 12

Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente formula ammonizione a desistere da tale comportamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 13

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a 3 ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, salvo il caso di richieste meramente strumentali e defatigatorie, e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga con deliberazione esaurita a maggioranza dei voti dei presenti; in tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Capo IV - Della votazione

Articolo 15

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art 13.

I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Articolo 16

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Il Presidente stabilisce, per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici, fermo restando che tutte le votazioni sono effettuate con voto palese.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali schede di colore diverso a seconda che si riferiscano alla elezione degli Amministratori o dei Sindaci che riportino gli stessi dati identificativi delle partecipazioni azionarie contenuti nei biglietti di ammissione.

Le schede saranno consegnate dagli incaricati della Società prima dell'apertura dell'Assemblea contestualmente alla verifica dei biglietti di ammissione.

Articolo 19

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

In particolare, quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto sia espresso.

Articolo 20

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori o dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti rispettivamente all'art. 16 e all'art. 25 dello Statuto.

Capo V - Disposizioni finali

Articolo 21

In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 22

Ogni modificazione al presente Regolamento costituisce modificazione statutaria e come tale richiede i *quorum* costitutivi e deliberativi e gli adempimenti formali e procedurali stabiliti dalla legge per le modificazioni statutarie.